

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: borse di plastica**

*Gentile Cliente,  
date le modifiche legislative avvenute in corso d'anno si ritiene di fare cosa gradita nell'esperarvi la disciplina  
relativa all'utilizzo delle buste o borsette di plastica.*

#### **Premessa**

Dal 1 gennaio 2018 al bando i sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri, al loro posto shopper biodegradabili e compostabili a pagamento.

#### **Nuovi obblighi**

Viene introdotto il divieto alla circolazione delle buste di plastica non conformi alla normativa europea per i sacchetti ultraleggeri utilizzati per alimenti (come frutta, verdura, carni, ecc.) e altri beni. Il commerciante può scegliere la tipologia di sacchetto di plastica che preferisce purchè conforme alle nuove disposizioni (aventi caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità), avendo cura di acquisire dal proprio fornitore la relativa dichiarazione di conformità.

Inoltre, ai commercianti è fatto divieto omaggiare le borse e i sacchetti per farle utilizzare ai clienti, che devono pagare per riceverli.

La vendita del sacchetto è soggetto all'iva ordinaria del 22% e va indicato nello scontrino fiscale su apposita voce che identifica il relativo corrispettivo, il prezzo di vendita è liberamente scelto dall'esercente.

Tale obbligo esclude le borse in carta o di altro materiale purchè diverso da polimero, che potranno quindi essere ancora liberamente omaggiate.

## ***Sanzioni previste***

---

Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi imposti sono di considerevole importo: da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro, elevabili sino a 100.000,00 euro se la violazione dei divieti riguarda ingenti quantità di sacchi di plastica o un valore degli stessi superiore al 10% del fatturato nonché nel caso di utilizzo e smercio delle borse di plastica elusive degli obblighi prescritti.

## ***Entrata in vigore***

---

Tale normativa entra in vigore dal 01/01/2018.

*Distinti saluti*